

RISOLUZIONE N. 6/2002 del 5.11.2002

Nomina del Commissario nel giudizio di ottemperanza

In relazione al quesito se un giudice tributario possa essere nominato commissario “*ad acta*” da collegi giudicanti della sezione di appartenenza o di altre sezioni o di altre Commissioni tributarie

OSSERVA

L'art. 70 D.L.gs 546/92 prevede espressamente la possibilità di esperire, in materia tributaria, il giudizio di ottemperanza al fine di consentire al contribuente di ottenere coattivamente, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'esecuzione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie.

Il comma 7, secondo alinea, del citato art. 70 attribuisce al collegio, “*se lo ritiene opportuno, ... delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della l. 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni*”.

La non equivoca dizione della legge consente di individuare il “*collegio*” competente a “*delegare un proprio componente o nominare un commissario*”, in quello designato, non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso, dal presidente della sezione della Commissione provinciale o regionale che ha pronunciato la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, in base ai criteri previsti dal comma 1 dell'art. 70 cit..

A tale sezione, infatti, va obbligatoriamente assegnato il ricorso dal Presidente della Commissione.

La facoltà, “*di delegare un proprio componente o nominare un commissario*” per l'adozione dei provvedimenti attuativi della sentenza va esercitata dal collegio con valutazione discrezionale, ma motivata, anche per l'ordine non casuale stabilito dalla legge.

Deve ritenersi, infatti, preferibile il ricorso alla *delega* ad un componente del collegio (incarico gratuito) e solo in caso di ravvisata impossibilità della stessa potrà farsi ricorso alla *nomina* di un commissario, con diritto al compenso.

L'alternatività stabilita dalla legge esclude certamente che all'Ufficio di commissario “*ad acta*” possa essere chiamato un componente del collegio, ma, ad avviso del Consiglio, indica anche l'inopportunità della nomina a

commissario di un giudice tributario della stessa o di altra Commissione, in quanto la nomina potrebbe apparire dettata da rapporti di colleganza che è necessario evitare per la tutela dell'immagine di indipendenza del giudice anche per quanto concerne l'apparenza.

Si trasmetta ai Presidenti delle Commissioni tributarie che ne daranno comunicazione a tutti i componenti.

IL PRESIDENTE
Giacomo CALIENDO